



**COMUNE DI RIO SALICETO
(Provincia di Reggio Emilia)**

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2022
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2024
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 23/12/2024**

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
Articolo 1– Disposizioni comuni.....	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2- Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3- Funzionario Responsabile	6
Articolo 4- Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	6
Articolo 5- Tipologia degli impianti pubblicitari	6
Articolo 6– Istanze e Autorizzazioni	6
Art. 7 – Rimozione della pubblicità.	7
Art. 8 – Divieti e limitazioni	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 10 – Presupposto del canone	8
Articolo 11- Soggetto passivo.....	8
Articolo 12- Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 13– Definizione di insegna d’esercizio	9
Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone	9
Articolo 15– Dichiarazione.....	10
Articolo 16- Pagamento del canone.....	10
Articolo 17– Rimborsi e compensazione.....	11
Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni.....	11
Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	12
Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari	12
Articolo 21– Riduzioni	12
Articolo 22- Esenzioni	12
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	13
Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni	13
Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni	14
Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette	14
Art. 26 – Spazi privati per le affissioni	14
Art. 27 – Modalità delle pubbliche affissioni	14
Articolo 28- Canone sulle pubbliche affissioni	15
Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo	16
Articolo 30- Riduzione del canone	16
Articolo 31- Esenzione dal canone.....	16
Articolo 32- Pagamento del canone.....	17
Articolo 33- Norme di rinvio	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	17
Articolo 34– Disposizioni generali	17
Articolo 35- Funzionario Responsabile	17
Articolo 36- Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.....	17
Articolo 37 - Altre occupazioni.....	18
Articolo 38- Occupazioni abusive	18
Articolo 39 - Richiesta di occupazione	19
Articolo 41 - Ufficio comunale competente.....	20
Articolo 42 - Istruttoria della richiesta.....	20
Articolo 43 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale	21
Articolo 44 - Titolarità della concessione	21

Articolo 45 – Durata	22
Articolo 46 - Rinnovo o disdetta della concessione.....	22
Articolo 47- Obblighi del concessionario.....	22
Articolo 48 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	22
Articolo 49 - Decadenza ed estinzione della concessione	23
Articolo 50 - Limiti delle occupazioni.....	23
Articolo 51 - Uso dell'area concessa	24
Articolo 52- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	24
Articolo 53- Classificazione delle strade.....	24
Articolo 54 - Commisurazione dell'area occupata.	25
Articolo 55- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	26
Articolo 56- Modalità di commisurazione del canone	26
Articolo 57- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	27
Articolo 58- Occupazioni di suolo pubblico disciplinate da convenzioni/accordi con il Comune e in caso di gestione affidata a terzi.....	27
Articolo 59- Soggetto passivo.....	28
Art. 60- Agevolazioni	28
Articolo 61 - Occupazioni non assoggettate al canone previste dalla legge	28
Articolo 62 - Altre occupazioni non assoggettate al canone.....	28
Articolo 63- Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	30
Articolo 64- Versamento del canone per le occupazioni temporanee	31
Articolo 65- Accertamento e riscossione coattiva	31
Articolo 66- Rimborsi	31
Articolo 67- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni.....	31
Articolo 68- Attività di recupero.....	32
CAPO V – CANONE MERCATALE	32
Articolo 69– Disposizioni generali	32
Articolo 70- Funzionario Responsabile	33
Articolo 71- Domanda di occupazione	33
Articolo 72- Criteri per la determinazione del canone	33
Articolo 73- Classificazione delle strade.....	33
Articolo 74 - Determinazione delle tariffe annuali.....	33
Articolo 75 - Determinazione delle tariffe giornaliere	34
Articolo 76- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	35
Articolo 77 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	35
Articolo 78 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	35
Articolo 79- Occupazioni abusive	35
Articolo 80- Soggetto passivo.....	35
Articolo 81- Versamento del canone	35
Articolo 82- Accertamento e riscossione coattiva	36
Articolo 83- Rimborsi	36
Articolo 84- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni	36
Articolo 85- Attività di recupero.....	37
Articolo 86- Entrata in vigore	37
ALLEGATO 3.....	43
ALLEGATO 4.....	45

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. In applicazione ai commi 826 e 827 della Legge 160/2019 il Comune di Rio Saliceto rientra nella classificazione dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, quale risultante dai dati al 31/12/2020 (numero di abitanti 5.985).
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità, il canone di cui all'art 27 commi 7 e 8 del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali fatti salvi quelli concessi a prestazione di servizio.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornalieri:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato dalla Polizia Locale è inferiore all'anno;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali e autorizzate da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) per tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle individuate alla lettera d) (pubblicità sonora, volantaggio, esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati) l'autorizzazione verrà rilasciata dalla Polizia Locale;
 - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste:
 - dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 06/4/2014;
 - dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/4/2002
 - e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

Articolo 5- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica¹, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 6- Istanze e Autorizzazioni

- 1 L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta a preventiva autorizzazione, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da imposta. Per la competenza e le procedure di rilascio dell'autorizzazione all'installazione si fa rinvio al Titolo IV del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2 La procedura per il rilascio dell'autorizzazione con relativi adempimenti e obblighi, il rinnovo, la validità e i casi di decadenza sono disciplinati nel "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/4/2002.

- 3 L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nel caso di pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi – purchè non visibili dalla strada - e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante limitatamente alle iniziative promozionali dell'impianto stesso;
- 4 Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Art. 7 – Rimozione della pubblicità.

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare del mezzo avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente al solo periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede allo stato preesistente.
3. Spetta all'interessato provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data indicata nell'ordinanza. Qualora non vi provveda, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti disciplinari conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 8 – Divieti e limitazioni

4. 1. I divieti e le limitazioni delle forme pubblicitarie sono quelli previsti dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
5. 2. La pubblicità fonica è autorizzata dal Comune ed è ammessa nei limiti di quanto stabilito all'art.26 del Regolamento per la disciplina degli Impianti di Pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
6. 3. E' vietato in tutto il territorio Comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

7. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 20 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
8. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 23, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
9. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune o il gestore con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera per tutte le zone del territorio di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. In caso di mancata approvazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 2** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui **all'allegato 2** in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato del:
100.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale fino a 1 mq.
100.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 1 mq. a 5 mq.;
66.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 5 mq. e 8 mq.

50.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale superiori a 8 mq.

Articolo 15- Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Comunale competente o al soggetto che gestisce il canone, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Nel caso di concessione a terzi della gestione del canone il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando apposito conto corrente intestato al concessionario.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per il solo anno 2021 il versamento del canone potrà essere effettuato entro il 31 maggio 2021.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al gestore del canone l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune o il gestore del canone provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, con importo dovuto al Comune o al gestore a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori e €2,50.

Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. Le indennità e le sanzioni di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone dovuto è stabilito nell'**allegato 2** del presente Regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'**allegato 2** del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'**allegato 2** del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'**allegato 2** del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'**allegato 2** del presente Regolamento.

Articolo 21- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata

- e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07/4/2014.

3. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui al successivo comma 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 20% per cento.
 - b) Per le affissioni di natura commerciale il 80% per cento.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Rio Saliceto costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. Oltre a quella rilasciata al concessionario del pubblico servizio, non possono essere rilasciate altre concessioni relative agli impianti privati per affissioni dirette sul territorio comunale.
2. Qualora si riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del piano generale degli impianti, si potrà, previa adozione di delibera di Giunta, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici

Art. 26 – Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati anche su beni di privati previo consenso dei proprietari.
2. Gli assistiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività del cantiere.
Gli spazi sugli assistiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art 6 del presente Regolamento.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 27 – Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. Presso il servizio affissioni è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
3. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non

potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Soggetto Gestore deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore: In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Soggetto Gestore deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

8. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Soggetto Gestore è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

10. Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.

12. Nell'ufficio del Servizio delle Pubbliche Affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

13. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Soggetto Gestore non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

14. Il Comune autorizza le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

Articolo 28- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dell'**allegato 2** del presente regolamento, modificabile con delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio.

In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione è applicato il coefficiente indicato all'**allegato 2**.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli del 50%
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli del 50%
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli del 100%Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), sono indicate nell'**allegato 2** del presente Regolamento.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 23 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 14 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 30- Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 31- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Rio Saliceto e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Nel caso di concessione a terzi della gestione del servizio di affissioni il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando apposito conto corrente intestato al concessionario.

Articolo 33- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile , nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 36- Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti .
2. Le occupazioni possono riguardare le strade, le aree ed i relativi spazi soprastanti o sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee.
Sono considerate::
 - a) permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - “pluriennali”, aventi, cioè, durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (Sono tali, a titolo esemplificativo, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni

sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, e simili);

- "annuali", cioè che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

Articolo 37 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione
3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
4. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 39, comma 10.
5. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che risultino non più compatibili con l'ambiente

Articolo 38- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 67 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. Per i casi in cui la continuazione dell'occupazione non venga ritenuta possibile dal Funzionario incaricato, sentito il parere degli uffici competenti, la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese;
6. Per i casi non contemplati nel comma 5, le occupazioni abusive possono essere regolarizzate per il periodo successivo alla contestazione tramite richiesta di autorizzazione all'ufficio competente fermo restando che comunque il pagamento della sanzione non sana la irregolarità della occupazione.

Articolo 39 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda deve contenere:
 - nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale; nel caso di richiedente diverso dai predetti, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, nonché l'opera che si vuole eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - la durata e la frequenza;
 - l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, e con l'impegno a versare il deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
 - la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
6. Le occupazioni per le quali il richiedente non sia in grado di stabilire la durata precisa, ma che siano comunque inferiori al mese, sono autorizzate per un periodo di trenta giorni. In tal caso il canone viene corrisposto al termine dell'occupazione ed è calcolato dal giorno della richiesta a quello della comunicazione di cessazione. Qualora, alla scadenza del trentesimo giorno, l'interessato chieda una proroga, dovrà essere versato il canone integrativo
7. In caso di mancanza di una o più delle indicazioni di cui sopra, l'ufficio preposto al rilascio della concessione/ autorizzazione può invitare l'interessato ad integrare la domanda con i dati mancanti, assegnandogli un inderogabile termine entro il quale provvedervi.
8. Qualora dalla domanda non sia possibile o risulti difficoltoso identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire eventuali altri dati richiesti dal Comune al fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività, comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
9. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (vedi occupazioni di cui agli artt. 4 e 5), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
10. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale. Questo provvederà ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione

anche in via di sanatoria ovvero, in caso non sussistano tali condizioni, ad applicare - le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

11. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o scarico delle merci;

12. E' richiesta una semplice comunicazione, da presentarsi almeno due giorni prima, per le occupazioni non intralcianti il traffico, e di durata non superiore ad ore **tre**, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione del verde, nonché le occupazioni indicate all'art. 29 (esenzioni) comma 1 con esclusione dei punti indicati alle lettere p), q), r), s) dell'art. 62.

Il Funzionario di Servizio può negare o circoscrivere l'occupazione con provvedimento motivato.

Articolo 40 - Norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della costituzione

1. La domanda di concessione o di autorizzazione all'utilizzo di spazi e aree pubbliche per lo svolgimento di iniziative e/o attività informative di carattere politico, sindacale, religioso, culturale, ricreativo, sportivo e assistenziale deve necessariamente essere accompagnata da una dichiarazione con la quale il richiedente, sia esso persona fisica singola o rappresentante di ente e/o associazione, afferma: -di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana; -di ripudiare il fascismo, il neofascismo, il nazismo, il neonazismo, il razzismo ed ogni forma di discriminazione in violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della dignità umana sanciti dalla Costituzione; -di non professare, fare propaganda, compiere manifestazioni esteriori inneggianti alle ideologie fasciste, neofasciste, naziste, neonaziste, razziste o discriminatorie in contrasto con la Costituzione, la legge di attuazione della stessa, la normativa nazionale e lo Statuto del Comune di Rio Saliceto; -di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;

2. La dichiarazione di cui sopra deve essere redatta secondo un modello che deve essere allegato alla domanda.

3. La mancata dichiarazione comporta la inammissibilità della domanda.

4. Nell'atto di autorizzazione o concessione dovrà essere fatto esplicito riferimento alla dichiarazione presentata.

5. Il compimento di atti o dichiarazioni contrarie alla dichiarazione effettuate durante lo svolgimento dell'attività autorizzata ed accertati dai competenti soggetti, comporteranno l'immediata decadenza dell'autorizzazione e la immediata cessazione - se tecnicamente possibile - dell'attività ancora in essere.

6. La violazione determinerà inoltre l'impossibilità per il soggetto richiedente di ottenere una nuova autorizzazione per un periodo di sei anni.

7. La palese falsità della dichiarazione resa in relazione al soggetto richiedente, comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione degli artt. 495 e seguenti del codice penale ed il diniego della richiesta autorizzazione.

Articolo 41 - Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 39 deve essere presentata al competente ufficio comunale.

Articolo 42 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il

quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali commissioni comunali competenti in materia.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo, si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento in oggetto è di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui tali autorizzazioni sono presentate al Responsabile del procedimento.

Articolo 43 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica; e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, ed il relativo criterio con il quale il canone stesso è stato determinato;
- l'obbligo di osservare quanto stabilito nell'articolo 47.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita e il versamento dell'eventuale deposito cauzionale tranne nei casi indicati dall'articolo 39 comma 6.

5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito registro, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Servizio in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nullaosta del Funzionario Responsabile previo parere positivo del Responsabile Dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 44 - Titolarità della concessione

1. Non è consentita la cessione ad altri della concessione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 3, emette un nuovo atto di concessione, con conseguenti pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 2 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico

con insegna commerciale se questa rimanga inalterata, ovvero di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo di comunicare la variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 45 – Durata

1. Le durata delle concessioni (ove non prevista da apposite normative) non può superare i 3 anni., senza pregiudizio di terzi e con facoltà del Comune di imporre eventuali nuove condizioni che si rendessero necessarie.
2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Funzionario responsabile, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo, sentito il parere degli uffici competenti.

Articolo 46 - Rinnovo o disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. L'interessato, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare apposita istanza di proroga, anche integrando la precedente domanda, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della occupazione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta volontaria anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. Tale disdetta, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato in caso di occupazione in atto; invece, se l'occupazione ancora non è iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato e dell'eventuale deposito cauzionale, ma non anche degli oneri corrisposti per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 47- Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto della occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, al ripristino del suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 43;
 - di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 48 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.

6. Cessate le cause di interesse pubblico, che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 49 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il soggetto interessato decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

a) qualora, anche tramite -i, suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico;

b) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo stabilmente, senza giustificato motivo non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'articolo 11, relative al divieto di concessione a terzi ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

f) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

g) la sentenza dichiarativa di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta amministrativa della sua azienda.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Funzionario del Servizio, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 50 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e dei Regolamenti di edilizia e Polizia Urbana.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice stradale.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può autorizzare l'occupazione dei

marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 51 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo, pubblico o privato, adiacente e predisporre i mezzi necessari, atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 52- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019 e sono definite annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

c) durata della occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 3** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

Articolo 53- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, identificate come segue:

CATEGORIA 1° - CENTRO ABITATO

CATEGORIA 2° - AREE ESTERNE AL CENTRO ABITATO

2. Le aree sono individuate in base alla delibera di Giunta Comunale n. 22 del 04/03/2002, alla delibera di Giunta Comunale n. 26 del 23/2/2015 , alla determina dirigenziale n. 19 del 10/2/2021, alla delibera di Giunta Comunale n. 104 del 20/09/2021, alla determinazione n. 40 del 18/03/2022, alla determinazione n. 52 del 22/3/2022, nonché in base al Codice della Strada.

3 Per le occupazioni permanenti alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^ categoria.

4. Per le occupazioni temporanee alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^ categoria.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

Articolo 54 - Commisurazione dell'area occupata.

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi io contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i .1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione:
del 50% sino a 100mq
del 25% per la parte eccedente i 100 mq e sino a 1000 mq
del 10% per la parte eccedente i 1000 mq

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.

6. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di concessione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Articolo 55- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse in corso d'anno. Le frazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero se eccedenti i sei mesi e per un mezzo anno se inferiori a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nell'**allegato 3** a giorno.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la durata dell'occupazione è determinata dai giorni effettivi di fiera/manifestazione a cui va aggiunto un giorno prima per il montaggio e un giorno dopo per lo smontaggio dell'attrazione.

Articolo 56- Modalità di commisurazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla tariffa (**annuale o giornaliera**) e al coefficiente moltiplicatore di cui all'**allegato 3** del presente Regolamento.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria indicata all'art 1 comma 831 della Legge 160 del 27/12/2019.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto da ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 57- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito in Euro 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Abrogato.

Articolo 58- Occupazioni di suolo pubblico disciplinate da convenzioni/accordi con il Comune e in caso di gestione affidata a terzi

1. Le occupazioni di suolo pubblico soggette a convenzione/accordo con il Comune di Rio Saliceto per la relativa gestione e organizzazione, nel caso in cui prevedano il pagamento al Comune di un corrispettivo omnicomprensivo, non sono soggette al pagamento del canone unico .
2. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate nell'ambito di eventi (a titolo di esempio manifestazioni, fiere, spettacoli, esibizioni) la cui organizzazione e gestione viene affidata dal Comune ad un soggetto terzo per il quale l'introito viene individuato dalle tariffe di

partecipazione che lo stesso provvede a richiedere ai partecipanti nell'area individuata di propria gestione, non sono soggette al pagamento del canone unico.

Articolo 59- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 60- Agevolazioni

1. Il canone complessivo è ridotto del 50 % dal 16° giorno di occupazione temporanea.
2. Il canone è ridotto del 80% nel caso di occupazioni realizzate per iniziative senza scopo di lucro patrocinate dal Comune anche se congiuntamente ad altri Enti.
3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni del canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 61 - Occupazioni non assoggettate al canone previste dalla legge

1. In base alla al comma 833 della Legge 160/2019 sono esenti:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrai, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Le esenzioni sono inoltre disciplinate da ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento.

Articolo 62 - Altre occupazioni non assoggettate al canone

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai Comuni e loro Consorzi e quelle effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;

- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive, comunque aventi finalità sociali, umanitarie, sportive;
- b1) le occupazioni temporanee realizzate nell'ambito di manifestazioni, eventi ed iniziative ricreative di animazione e svago promosse dal Comune o da Associazioni di Rio Saliceto individuate da apposita delibera di Giunta Comunale;
- b2) le occupazioni temporanee realizzate in occasione di eventi, manifestazioni, iniziative con patrocinio del Comune;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS, di cui all'articolo 1' del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni che si protraggono per non più di tre ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione, qualora non intralcino il traffico veicolare e pedonale
- g) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili,, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni con fiori e piante ornamentali e arredo urbano in genere, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché, sia le une che le altre, non contengano indicazioni di pubblicità;
- k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- l) le occupazioni di sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi agricoli e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile,
- p) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di

distributori di carburanti.

q) Le occupazioni effettuate da un'impresa appaltatrice di lavori da eseguirsi su suolo comunale per conto del Comune, semprechè l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori.

r) Le occupazioni realizzate su suolo privato soggette a servitù di pubblico passaggio.

s) Passi carrabili

t) Tende o simili, fisse o retrattili.

u) le occupazioni con preinsegne finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede di esercizio di una determinata attività.

v) le distese con sedie e tavoli e/o attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercenti aderenti al marchio slot-free E-R in occasione di feste, sagre e in occasione di chiusura della strada/piazza, senza nulla rilevare il soggetto promotore dell'evento (Comune o altro soggetto)

w) colonnine di ricarica per auto elettriche

x) le occupazioni effettuate per lo svolgimento del mercato contadino riservato alla vendita da parte degli imprenditori agricoli così come individuati nei soggetti e nelle modalità dal relativo disciplinare.

Articolo 63- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione.
Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse in corso d'anno. Le frazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero se eccedenti i sei mesi e per un mezzo anno se inferiori a sei mesi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 settembre di ciascun anno.
4. Il pagamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Nel caso di concessione a terzi della gestione del servizio di affissioni il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando apposito conto corrente intestato al concessionario.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 64- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione..
2. Il pagamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Nel caso di concessione a terzi della gestione del canone il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando apposito conto corrente intestato al concessionario
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il canone non è versato per importi fino a € 2,50.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 65- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 66- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori e €2,50.

Articolo 67- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni considerate abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni

- realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
 4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
 5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
 6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689, non sanano l'occupazione, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
 7. Le indennità e le sanzioni di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
 8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in base alle disposizioni della Legge 160/2019 art.1 commi dal 792 al 804 o in base a norme regolamentari deliberate dal Comune per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali.

Articolo 68- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero del canone unico patrimoniale non si dà luogo ad emissione di avviso accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 69– Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati anche realizzati strutture attrezzate nel Comune di Rio Saliceto.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. In applicazione ai commi 841 e 842 della Legge 160/2019 il Comune di Rio Saliceto rientra nella classificazione dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, quale risultante dai dati al 31/12/2020 (numero di abitanti 5.985).

Articolo 70- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 71- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento Comunale dei mercati e dei posteggi isolati approvato con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 01/10/2018..
2. In occasioni di fiere e mercati, per gli "spuntisti", l'autorizzazione si intende rilasciata in con il semplice pagamento anticipato del canone senza bisogno di presentare la domanda.

Articolo 72- Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa e al coefficiente moltiplicatore di cui all'**allegato 4** del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.
3. Per le occupazioni effettuate dagli "spuntisti" del mercato settimanale il canone viene conteggiato su una superficie convenzionale pari a 40 mq.

Articolo 73- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato al precedente articolo 53 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 74 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria ed è definita annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie così come indicate nell'**allegato 1** del Regolamento su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30% per cento rispetto alla 1°;

2. La valutazione del maggiore o minore valore rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, della rinuncia imposta alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 1,25 nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'**allegato 4** del presente Regolamento.
I coefficienti moltiplicatori sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 75 - Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria che viene definita annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie così come indicate nell'**allegato 1** del Regolamento su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30% per cento rispetto alla 1a;
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, della rinuncia imposta alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
 3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 1,25, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'**allegato 4** del presente Regolamento.
 4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
 5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
 6. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 4** del presente

regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

Articolo 76- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista nell'**allegato 4** a giorno.
2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 77 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni del D. Lgs.vo 114 del 31 marzo 1998 e L.R. Emilia Romagna 12/1999 e s.m.i.
2. Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
3. E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Articolo 78 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
2. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Articolo 79- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 38 del presente Regolamento.

Articolo 80- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione (nel caso degli "spuntisti") o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 81- Versamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre

- 2 bis. In occasione della fiera, le occupazioni effettuate da titolari di concessioni dodecennali sono calcolate tenendo conto dei giorni di durata della fiera. L'importo complessivo così calcolato deve essere versato prima di effettuare l'occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 settembre
4. Nel caso di rinnovo della concessione il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,50.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 88 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il pagamento viene effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 82 del 2005 o in caso di impossibilità di utilizzo di detta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2 bis del Decreto Legge n. 193 del 2016.

Articolo 82- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base di eventuali Regolamenti comunali in materia.

Articolo 83- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori e € 2,50.

Articolo 84- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689, non sanano l'occupazione, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. Le indennità e le sanzioni di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
 8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in base alle disposizioni della Legge 160/2019 art.1 commi dal 792 al 804 o in base a norme regolamentari deliberate dal Comune per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali.

Articolo 85- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

Articolo 86- Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio 2025.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Allegato 1

- elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie

Allegato 2

- tariffe e coefficienti moltiplicatori
 - CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
 - CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Allegato 3

- tariffe e coefficienti moltiplicatori
 - CAPO IV - OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato 4

- tariffe e coefficienti moltiplicatori
 - CAPO V - CANONE MERCATALE

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE RIO SALICETO (RE)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 04/03/2002
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 23/02/2015
DETERMINAZIONE N. 19 DEL 10/02/2021
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 20/09/2021
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 18/03/2022
DETERMINAZIONE N. 52 DEL 22/03/2022

ZONA 1 : STRADE URBANE ENTRO IL CENTRO ABITATO

VIA ALIGHIERI D.	TUTTA
VIA AMENDOLA G.	TUTTA
VIA ANDREOLI DON	TUTTA
VIA XXV APRILE	TUTTA
VIA ARIOSTO L.	TUTTA
VIA ASILO VECCHIO (DELL')	TUTTA
VIA ATRIA	TUTTA
VIA BALDUINA	dal n. 1 al n. 7B
VIA BALLETTI A.	TUTTA
VIA BORSELLINO P.	TUTTA
VIA BRANCHETTI DON	TUTTA
P.ZZA CARDUCCI G.	TUTTA
VIA CÀ DÈ FRATI	dal n. 1 al n. 15 DISPARI dal n. 2 al n. 10/A PARI
VIA CASTELLI	TUTTA
VIA CERVI F.LLI	TUTTA
VIA CORNO (DEL)	TUTTA
VIA DI VITTORIO G.	TUTTA
VIA DE GASPERI A.	TUTTA
VIA DUE AGOSTO '80	TUTTA
VIA DUE GIUGNO	TUTTA
VIA FALCONE G.	TUTTA
VIA FERMI E.	TUTTA
VIA FOSSATELLI	dal 2 al 60 PARI
VIA FRIGGERI F.LLI	TUTTA
VIA GARIBALDI G.	TUTTA
VIA GIOVANNI XXIII	TUTTA
VIA GRAMSCI A.	TUTTA
VIA GRANDI A.	TUTTA
VIA GRIMINELLA	dal n.1 al n.35
P.ZZA IQBAL	TUTTA
VIA LEVI P.	TUTTA
VIA LIBERTÀ (DELLA)	TUTTA
VIA LUXEMBURG R.	TUTTA
VIA MARCONI G.	TUTTA
VIA MARTIRI (DEI)	TUTTA
VIA MARX C.	TUTTA
VIA MARZABOTTO	TUTTA
VIA MATTEOTTI G.	TUTTA
VIA MINZONI DON	TUTTA
VIA MORANDI R.	TUTTA
VIA MORANTE E.	TUTTA
VIA MORO A.	TUTTA
VIA NICOLINI L.	TUTTA
VIA IV NOVEMBRE	TUTTA
VIA PASCOLI G.	TUTTA
VIA PASOLINI P.P.	TUTTA
VIA PERTINI S.	TUTTA
VIA PRAMPOLINI C.	TUTTA

VIA PUGLISI G.	TUTTA
VIA RAMAZZINI B.	TUTTA
VIA RISCOSSA	TUTTA
VIA RIZZOTTO P.	TUTTA
VIA ROSSA G.	TUTTA
VIA SABBADINI F.LLI	TUTTA
VIA S.GIORGIO	TUTTA
VIA SEVERINO GOLDONI	TUTTA
VIA SAN LODOVICO	dal n. 1 al n. 21
VIA SANTACHIARA (CONIUGI)	TUTTA
VIA XX SETTEMBRE	dal n.1 al n.54
VIA TERRACHINI P.G.	TUTTA
VIA TRE PONTI	TUTTA
P.ZZA TRICOLORE DEL	TUTTA
VIA TURATI F.	TUTTA
VIA VERDI G.	TUTTA
VIA VETTIGANO	dal n.1 al n. 15 DISPARI
VIA VETTIGANO	dal n. 2 al n.10 PARI
VIA CAPRÌ	dal n.5 al n.19 DISPARI
VIA CAPRÌ	dal n. 8 al n. 26 PARI
VIA NAVIGLIO SUD	n.1 DISPARI
VIA SALICETO	dal n. 7 al n.11 DISPARI
VIA SALICETO	dal n.12 al n.14 PARI
VIA MANDRIO	TUTTA

ZONA 2 : STRADE URBANE ESTERNE AL CENTRO ABITATO

VIA AFFAROSA	TUTTA
VIA ARINELLA	TUTTA
VIA BALDUINA	
VIA BONDIONE	TUTTA
VIA CAPRÌ	
VIA FOSSATELLI	
VIA GRILLI	TUTTA
VIA LUPI E SABBIAETTA	TUTTA
VIA NAVIGLIO NORD	TUTTA
VIA NAVIGLIO SUD	
VIA NUOVA	TUTTA
VIA RIGHETTA	TUTTA
VIA SALICETO	
VIA SAN LODOVICO	
VIA SAN PIETRO	TUTTA
VIA VETTIGANO	
VIA VIGNOLA	TUTTA
VIA VIOTTOLO BASSO	TUTTA

STRADE VICINALI

VIA MONACHE	TUTTA
VIA MADONNA	TUTTA
VIA MULINO (DEL)	TUTTA
VIA ROVERTELLA	TUTTA
VIA STRADONE PRINCIPI	TUTTA
VIA VIAZZA	TUTTA
VIA VIOTTOLO DI MEZZO	TUTTA

STRADE PROVINCIALI

S.P. N°46 RIO SALICETO-ROLO
S.P. N°30 CAMPAGNOLA-RIO SALICETO
S.P. N°48 CORREGGIO-CAMPAGNOLA

ALLEGATO 2

Comune di Rio Saliceto

PERMANENTE	
TARIFFA STANDARD ZONA 1	30,00
TEMPORANEA	
TARIFFA STANDARD ZONA 1	0,60

TIPOLOGIA E SUPERFICI	GG	Coefficiente
CATEGORIA NORMALE OPACA		
1,00 mq		0,42
> 1,00 = 5,00 MQ		0,48
>5,01 MQ = 8,00 MQ		0,72
>8,01 MQ		0,95
CATEGORIA NORMALE LUMINOSA		
1,00 mq		0,84
> 1,00 = 5,00 MQ		0,95
>5,01 MQ = 8,00 MQ		1,19
>8,01 MQ		1,43
<u>DIFFUSIONI VARIE</u>		
VOLANTINAGGIO CN	1	3,45
SONORA CN	1	10,33
STRISCIONI 1,00 MQ CN	15	1,39
STRISCIONI > 1,00 = 5,00 MQ CN	15	1,58
STRISCIONI >5,01 MQ = 8,00 MQ CN	15	2,37
STRISCIONI >8,01 MQ CN	15	3,16
Pubbl.visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno /interno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato mq.		0,56
Pubbl.visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno /interno di veicoli, con i cosiddetti camion vela mq.		0,56
Pannelli luminosi fino a 1,00 MQ CN		1,11
Pannelli luminosi fino a 5,00 MQ CN		1,38
Pannelli luminosi >5,01 MQ = 8,00 MQ CN		2,07
Pannelli luminosi >8,01 MQ CN		2,76
Pannelli luminosi in proprio fino a 1,00 MQ CN		0,56
Pannelli luminosi in proprio fino a 5,00 MQ CN		0,69
Pannelli luminosi in proprio >5,01 MQ = 8,00 MQ CN		1,04
Pannelli luminosi in proprio >8,01 MQ CN		1,38
Proiezioni/diap. CN	1	3,45
Aeromobili	1	82,64
Palloncini frenati	1	41,32
Locandine CN	30	2,09

CARTELLI TEMPORANEA

CARTELLI IN FORMA OPACA

CARTELLI FINO A 1 CN	30	2,09
CARTELLI FINO A 5 CN	30	2,37
CARTELLI DA 5,01 A 8 CN	30	3,56
CARTELLI SUP 8 CN	30	4,74

CARTELLI FINO A 1 CN	60	4,17
CARTELLI FINO A 5 CN	60	4,74
CARTELLI DA 5,01 A 8 CN	60	7,11
CARTELLI SUP 8 CN	60	9,47

CARTELLI FINO A 51 CN	90	6,25
CARTELLI FINO A 5 CN	90	7,11
CARTELLI DA 5,01 A 8 CN	90	15,10
CARTELLI SUP 8 CN	90	20,15

CARTELLI IN FORMA LUMINOSA

CARTELLI FINO A 1 CN	30	4,17
CARTELLI FINO A 5 CN	30	4,74
CARTELLI DA 5,01 A 8 CN	30	5,92
CARTELLI SUP 8 CN	30	7,11
CARTELLI FINO A 1 CN	60	8,34
CARTELLI FINO A 5 CN	60	9,47
CARTELLI DA 5,01 A 8 CN	60	11,84
CARTELLI SUP 8 CN	60	14,21
CARTELLI FINO A 1 CN	90	12,50
CARTELLI FINO A 5 CN	90	14,21
CARTELLI DA 5,01 A 8 CN	90	17,76
CARTELLI SUP 8 CN	90	21,31

COMUNE DI Rio Saliceto

TARIFE STANDARD PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70x100 O FRAZIONI

TARIFFA GIORNALIERA STANDARD	€ 0,60
------------------------------	--------

FINO A GIORNI O FRAZIONE

superfici inferiori a mq.1

coefficiente

superfici superiori a mq.1

	10	15	20	25	30
	1,717	2,233	2,750	3,267	3,783
	€ 1,03	€ 1,34	€ 1,65	€ 1,96	€ 2,27

coefficiente

2,150	2,800	3,450	4,083	4,733
€ 1,29	€ 1,68	€ 2,07	€ 2,45	€ 2,84

MANIFESTI DI CM. 70x100 oppure 100x70
MANIFESTI DI CM. 100x140 oppure 140x100
MANIFESTI DI CM. 140x200 oppure 200X140
MANIFESTI DI M. 6x3

FOGLI 1
FOGLI 2
FOGLI 4
FOGLI 24

NB:

PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
PER I MANIFESTI COSTITUITI DA OTTO FINO A DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
PER I MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 100%

Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

ALLEGATO 3

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni **PERMANENTI** di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	30,00
2° categoria	21,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici **GIORNALIERE** le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	0,60
2° categoria	0,42

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
OCCUPAZIONE CON PARCHEGGI	0,59	1,29
OCCUPAZIONE CON CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI	1.17	2,58
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI	2.34	2,58
OCCUPAZIONI CON BANCHI DI VENDITA	1,17	2,58
OCCUPAZIONE CON MERCE ESPOSTA	0.88	2,58
OCCUPAZIONE CON MOSTRE ESTERNE AI NEGOZI	0,59	2.58
OCCUPAZIONE CON TAXI	0,59	2.58
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO E LINEE AEREE	2.93	2,58
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI CARBURANTE	0,59	2.58
CANTIERI EDILI	0,59	1,03
SPETTACOLO VIAGGIANTE	0,59	0,52
MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E POLITICHE (limitatamente Agli spazi utilizzati per la vendita o Somministrazione alimenti e bevande)	0,59	0,52
DISTESE DI SEDIE E TAVOLI	0,59	1,03
STRISCIONI	0,59	1.29

OCCUPAZIONE PER FIERE E E FESTEGGIAMENTI (con esclusione Dello spettacolo viaggiante e degli ambulanti/spuntisti delle fiere)	0,59	2,58
OCCUPAZIONE DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENATE	0,59	2,58

ALLEGATO 4

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici per aree mercatali, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	30,00
2° categoria	21,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, per aree mercatali GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	0,60
2° categoria	0.42

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Ambulanti e produttori agricoli decennali mercato settimanale	/	0,39
Ambulanti e produttori agricoli extra mercato settimanale	/	0,39
Spuntisti mercato settimanale	/	0,96
Ambulanti e spuntisti fiere	/	1,20